

Quando la cultura genera mostri

Fino a che punto vanno puniti, e fin dove tollerati, quei reati condizionati da convinzioni anche religiose opposte alle nostre? Una questione cruciale delle moderne società multietniche, al centro di un libro di Gianaria e Mittone

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

In Italia più che altrove vivono tradizioni, culture, valori, religioni, stili di vita diversi, radicati nella storia e anzi nelle storie, al plurale, di popolazioni e territori. La convivenza spesso non è facile, palpabile talora è il reciproco fastidio. Ma l'ormai lunga pratica dell'unità e l'esperienza della diversità hanno sviluppato una tolleranza civile. Le offese e le violenze accadono, ma in generale sono condannate e i loro autori emarginati. Si tratta dunque di differenze compatibili. Ma cosa avviene quando una società già pluralistica si articola ulteriormente e rapidamente, ricevendo persone e comunità portatrici di modi di vita, abitudini e, soprattutto, convinzioni anche religiose che hanno aspetti di radicale diversità e opposizione?

Il problema poi viene esasperato quando chi introduce la differenza è fisicamente identificabile, per l'abbigliamento o per il colore della pelle. Accade talora che ciò che nella società di arrivo è vietato dalla legge penale, nella società da cui quelle persone o comunità partono sia invece permesso o addirittura obbligatorio. Si tratta di casi di doppia e confliggente fedeltà. Le culture e i modi di vita sono diversi e si evolvono nello spazio e nel tempo. Il benevolo trattamento dell'omicidio per causa di «onore», che persisteva specialmente in certe aree e fasce sociali, è stato abrogato in Italia solo

LE CONDOTTE VIETATE (DA NOI)

Se nella comunità di provenienza sono ammesse o anche imposte, esiste l'autonomia decisionale?

trent'anni orsono. Ecco un esempio

che avverte come certe immigrazioni rendano più acuta e percepibile una questione che è però comunque presente nella nostra società.

Se chi agisce è immerso in culture o comunità che non vedono negativamente quella condotta o addirittura la impongono, magari con la forza di un fondamento religioso, come si pone la questione della sua autonomia decisionale? In che misura è libero di determinarsi e quindi è responsabile delle scelte fatte? Talora gli è impossibile persino immaginare che la sua azione sia vietata, talaltra il divieto è conosciuto, ma forte è la costrizione a violarlo. Gli esempi emergono dalle cronache: violenze entro famiglie dominate dal maschio padrone, violenze e umiliazioni nei confronti delle donne, fino ad atroci omicidi come reazione a insubordinazioni e stili di vita disapprovati dalla famiglia o dalla collettività di appartenenza, metodi violenti di educazione dei figli e anche uso di bambini per l'accattonaggio o il furto, sottrazione dei figli al dovere scolastico ecc.

Ci si domanda se e quanto abbia senso punire quelle persone, il cui agire è condizionato o imposto da radicate convinzioni, nutrite fin dall'infanzia dall'esempio e dall'insegnamento della famiglia e del gruppo frequentato. È il tema dei cosiddetti reati culturalmente condizionati, oggetto di studi e decisioni giudiziarie anche in Italia, Paese di recenti immigrazioni. A esso è dedicato *Culture alla sbarra. Una riflessione sui reati multiculturali*, il libro di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone, avvocati penalisti abituati a pensare alzando gli occhi oltre i testi di diritto, in uscita domani per Einaudi

(pp. 138, € 12).

Il dilemma per chi deve giudicare è grave, poiché per un verso si può considerare che la pressione culturale riduce la libertà e la responsabilità, ma per il verso opposto proprio il motivo che ha indotto a commettere il fatto dimostra la pericolosità del suo autore. Ci si chiede allora se il rispetto delle culture e tradizioni altrui debba anche in-

durire a giustificare ciò che nella cultura e nelle leggi del Paese è ingiustificabile. Ma non è ipotizzabile una «esimente culturale»; almeno per i reati che offendono le basi stesse della società, così come essa è venuta definendosi, e che colpiscono la vita, l'incolumità personale, la libertà delle vittime, appartengano esse oppure no alla famiglia o comunità del colpevole. In altri casi, invece, per rispetto a tradizioni e convinzioni religiose, è ben possibile prevedere deroghe alle regole ordinarie, come avviene per la macellazione halal o kasher, oppure per la circoncisione maschile rituale.

Come è giusto, alle mille domande i due autori del libro danno risposte sfumate, rinviando alle differenze tra caso e caso, diffidando da prese di posizione generali e rigide. Ancora una volta viene in luce l'insufficienza delle astratte soluzioni legislative e la necessità di rimettersi alle decisioni giudiziarie. Naturalmente bisognerebbe però essere pronti ad accettare sentenze opinabili, riconoscendo la difficoltà del lavoro dei giudici nei casi difficili.

La difesa della vittima è il criterio per definire il limite del riconoscimento di culture e tradizioni diverse da quelle riflesse dalle leggi del Paese, a partire dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali, che, qualunque ne sia la giustificazione tradizionale o culturale, rifiutano ogni forma di violenza

fisica o morale, particolarmente contro le vittime più vulnerabili che sono le donne e i bambini.

Il rispetto per le culture diverse non può prescindere dalla consapevolezza che la concezione dei diritti fondamentali delle persone è frutto di un'evoluzione storica e del progresso. Come avviene quando la lotta per i diritti si svolge all'interno dell'originaria comunità nazionale e vede contrapposti gruppi e culture diversi, così, quando il problema si pone rispetto a comunità di migranti, va difesa la concezione europea, fondata sulla laicità dello Stato, la dignità, l'autonomia e la libertà della persona. La pretesa che tutti - cittadini e non - si adeguino

senza aree di esenzione alle regole che riflettono il punto di arrivo europeo e italiano della cultura dei diritti, non è frutto di gretto orgoglio nazionalistico o della guerra di «noi» contro «loro». È invece conseguenza della responsabilità di difendere l'alta concezione della persona umana, che la storia europea ha prodotto.

TOLLERANZA SÌ, PERÒ...

Non si può prescindere dalla difesa della vittima e dai diritti fondamentali delle persone

Alberto Mittone (a sinistra) e Fulvio Gianaria, avvocati penalisti torinesi, sono gli autori di Culture alla sbarra. Una riflessione sui reati multiculturali (Einaudi)

